

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6166 del 26/11/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA - COMUNE DI CENTO - PRATICA FE18A0008
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6413 del 26/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE18A0008
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
IRRIGUO IN LOCALITA' CORPORENO, COMUNE DI CENTO (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VIAGGI S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 31 ottobre 2016 n.1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".

PREMESSO CHE:

- in data 28/03/2018 è pervenuta a questa Struttura di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/3790, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo irriguo a nome della Società Agricola Viaggi s.s (C.F./P.IVA 01988970388) con sede in Via Statale n. 31 nel Comune di Cento (FE);
- la domanda prevede la realizzazione di nuovo pozzo da perforare nei terreni di proprietà fino ad una profondità di 75 m con una portata massima di 2 l/s per un volume annuo di 4.500 mc;
- con nota prot. PGFE/2018/4408 del 12/04/2018, ai sensi dell'art. 7 del RR 41/2001, questa Struttura di ARPAE ha richiesto alla Società Agricola Viaggi di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2018/5436 del 8/05/2018;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-2018-3790 del 01/08/2018 questa Struttura ha rilasciato al richiedente Società Agricola Viaggi l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questa Struttura al prot. n. PGFE/2018/9615 del 14/08/2018, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con successiva lettera acquisita al prot. n. PGFE/2018/11011 del 18/09/2018, il richiedente ha trasmesso a questa Struttura la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente:

- che la domanda di concessione ad uso irriguo in oggetto prevede un prelievo con portata massima di 2,0 l/s per un volume annuo massimo di 4.500 mc;
- che i terreni agricoli aziendali serviti dal pozzo in progetto hanno un'estensione di 4 Ha nei quali vengono praticate colture di erba medica, orticole e alberi da bosco;
- che l'utilizzo del nuovo pozzo è previsto nel periodo marzo – ottobre;
- che il corpo idrico che si intende sfruttare è attribuibile al Complesso acquifero A2-I, secondo lo schema della unità idrostratigrafiche della pubblicazione “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara”, il cui tetto si prevede di incontrare ad una profondità di circa 60 m;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata:

- che il pozzo che è stato realizzato nel Comune di Cento (FE), frazione Corporeno in Via Banche nei terreni di proprietà del richiedente censiti al catasto del Comune al foglio n. 41, mappale n. 544;
- che il pozzo è individuato dalle seguenti coordinate UTM32* (RER): X=683428, Y=957786;
- che il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:
 - profondità 71 m
 - materiale PVC
 - diametro esterno 4” (101,6 mm)
 - tratto fessurato 58 – 63 m
 - pompa sommersa 0,75 kW
 - portata massima 2 l/s
- che la testa pozzo è alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo di dimensioni 100 x 100 x 100 cm all'interno del quale è stato installato contatore volumetrico tipo “DS TRP MID”;
- che la stratigrafia rilevata durante la perforazione del pozzo è schematizzabile come segue:
 - 0,00 – 6,00 m da p.c. Terreno agrario
 - 6,00 – 53,00 m Argilla
 - 53,00 – 63,00 m Sabbia (falda acquifera)
 - 63,00 – 71,00 m Argilla
- che la falda acquifera captata, corrispondente al Complesso Acquifero A2-I, è di tipo artesiano ed ha uno spessore di 10 m con tetto alla profondità di 53 m dal p.c.;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-3790 del 01/08/2018) in riferimento al rispetto del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione ad uso irrigazione agricola richiesta dalla Società Agricola Viaggi s.s., ed in particolare:

- che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 230,00 €;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 149 del 30/05/2018 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2018/5829 del 16/05/2018 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- che con nota prot. n. 10361 del 11/07/2018 acquisita da questa Struttura al prot. n. PGFE/2018/8433 del 12/07/2018 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha trasmesso il parere di competenza, dal quale risulta che i canali irrigui presenti nell'area di interesse non garantiscono l'approvvigionamento idrico dell'azienda richiedente per il periodo necessario;
- che è stata verificata la compatibilità dei prelievi richiesti con l'equilibrio del bilancio idrico e con gli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo, applicando i criteri definiti nella Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- che il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che il pozzo non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- che la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richiesta rientrano nelle tipologie di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, così come modificato ed integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

VERIFICATO che i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-3790 del 01/08/2018);
- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione in esame per i quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni sotto indicate;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con relativo disciplinare tecnico sottoscritto per accettazione dal richiedente in data 19/11/2018 (assunta agli atti con prot. n. PGFE/2018/14169 del 21/11/2018);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2027 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questa Struttura con prot. n. PGFE/2018/14169 del 21/11/2018;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Viaggi s.s. (C.F./P.IVA 01988970388) con sede in Via Statale n. 31 nel Comune di Cento (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo irriguo, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Corporeno nei terreni di proprietà del richiedente, distinti catastalmente al Foglio 41, mappale 544 del Catasto Fabbricati del Comune di Cento (FE) individuato dalla seguenti coordinate UTM32* (RER): X=683428 Y=957786;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 2,0 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 4.500 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2027 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2018 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 18,14 e che pertanto il canone da corrispondere per l'anno in corso dalla data di rilascio della concessione (periodo ottobre – dicembre 2018) è pari a 4,53 €, somma che è stata versata in data 15/11/2018 mediante versamento su conto corrente postale n. 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 250,00 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., somma versata in data 15/11/2018 mediante versamento su conto corrente postale n. 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità 2018 pari a € 18,14 (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in Via Banche, località Corporeno, nel Comune di Cento (FE), richiesta dalla Società Agricola Viaggi s.s. (C.F./P.IVA 01988970388), Procedimento cod. n. FE18A0008.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 2,0 l/s** e per un **volume massimo annuo di 4.500 mc** ad uso agricolo irriguo per le esigenze idriche dei terreni agricoli di proprietà della ditta richiedente.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, per un periodo di 8 mesi (da marzo ad ottobre) di ogni anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Corporeno, Via Banche, nel Comune di Cento (FE), su terreni censiti al catasto fabbricati del Comune al Foglio n. 41, mappale n. 544 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM32* (RER): X = 683428 Y = 957786.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 71 m
- materiale PVC
- diametro esterno 4" (101,6 mm)
- tratto fessurato 58 – 63 m
- pompa sommersa 0,75 kW
- portata massima 2 l/s
- testa pozzo alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo di dimensioni 100 x 100 X 100 cm all'interno del quale è stato installato contatore volumetrico tipo "DS TRP MID";

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2027, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, o di dichiararne la decadenza al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della scadenza di cui all'art. 3**, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, **il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere all'installazione e alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi comprese sostituzioni o modifiche alla pompa e variazioni della destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE18A0008**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della

concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 8 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione, dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.